Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

## Art. 38

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22/2006)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole <<avente finalità turistico-ricreativa,>> sono inserite le seguenti: <<diporto nautico, cantieristica e usi diversi rispetto a quelli precedenti,>>;
- **b)** dopo le parole <<(Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia),>> sono inserite le seguenti: <<e del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti),>>.